



Provvedimento n. **1068**

Del 16/11/2020

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-02 2020/9

Oggetto: CONCESSIONE BIENNALE, RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI - APPROVAZIONE MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E MODIFICAZIONI AL CAPITOLATO SPECIALE E ALLO SCHEMA DI CONCESSIONE GIÀ APPROVATI CON ATTO DEL PRESIDENTE N.80 DEL 7 AGOSTO 2020 - APPROVAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI 15 OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.

SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile unico del procedimento, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con la quale

si informa

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 80 del 7 agosto 2020, si approvava il progetto relativo alla concessione biennale, rinnovabile per ulteriori due anni, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti, per l'importo di Euro 320.000,00, Iva inclusa;

- che il Responsabile unico del procedimento ha apportato alcune variazioni non sostanziali al capitolato speciale e allo schema di concessione di cui rispettivamente agli *Allegati C) e D)*, già approvati con il predetto Atto del Presidente n. 80 del 7 agosto 2020, finalizzate a meglio specificare il contenuto di taluni articoli;

si riferisce

- che il 17 luglio 2020 è entrato in vigore il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, il quale, derogando alle norme del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha stabilito all’art. 1, comma 2:

“2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

[...]

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. [...];”

- che l’art. 164, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all’oggetto e all’ambito di applicazione delle concessioni sancisce che:

“ 2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.”;

si rappresenta

- la necessità di procedere all'approvazione dell'avviso di un'indagine di mercato di cui all'*Allegato A)* per l'individuazione di 15 operatori economici da consultare ai fini dell'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'affidamento della concessione biennale, rinnovabile per ulteriori due anni, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti;

si informa ancora

- che in relazione alla natura e alla tipologia della concessione di servizio e ai sensi di quanto previsto dall'art. 173 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, ha individuato quale criterio di aggiudicazione della concessione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, sulla base dei criteri e dei pesi specificati nella lettera di invito;

- che la scelta di tale criterio di aggiudicazione risiede nell'opportunità di garantire specifici livelli organizzativi della struttura aziendale e delle sue modalità di gestione, determinate procedure per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dagli interventi post incidente e di gestione della sicurezza;

- che tale valutazione sarà curata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- che i requisiti di partecipazione sono stati individuati nei seguenti:

“Requisiti di ordine generale: *gli operatori economici non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e nelle cause di interdizione di cui all'art.53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.*

Requisiti di ordine speciale: *gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti di idoneità professionali, e di capacità*

economico-finanziari e tecnico-professionale) di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed in particolare:

a) essere iscritti alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (o registro equivalente per i concorrenti esteri) alla data della presente manifestazione d'interesse per attività, ancorché non esclusiva, analoghe a quella oggetto della concessione);

b) iscrizione, ai sensi dell'art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in tutte le seguenti categorie:

- **Categoria 2bis:** produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;*
- **Categoria 4:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;*
- **Categoria 5:** raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;*
- **Categoria 8:** intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;*
- **Categoria 9:** bonifica dei siti inquinati;*

c) aver realizzato un fatturato globale d'impresa medio annuo, in ciascun esercizio del quadriennio precedente (esercizi 2017-2018-2019) non inferiore ad Euro 320.000,00, Iva inclusa, corrispondenti al doppio del valore annuo stimato dalla concessione;

d) aver realizzato un fatturato specifico medio annuo, conseguito nel settore di attività oggetto della concessione, valutato considerando gli ultimi quattro esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad Euro 160.000,00 corrispondenti al valore annuo stimato della concessione;

e) il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quadriennio almeno due servizi analoghi (ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali) a favore di Unioni di Comuni, Comuni, Comuni Capoluogo, Province o Regioni, Città metropolitane o ANAS;”;

si specifica

- che ai sensi dell'art. 83, comma 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la ragione per la quale viene inserito il requisito di partecipazione di cui al suddetto punto c), relativo al fatturato globale d'impresa medio annuo, risiede nelle caratteristiche intrinseche alla natura del servizio e alla tipologia contrattuale utilizzata – concessione di servizi - la quale trasferisce sull'operatore economico il rischio operativo, così come definito all'art. 3, comma 1, lett. zz) del D.lgs. 50/2016;

si dà atto

- che così come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. vv) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il corrispettivo per l'operatore economico sarà costituito unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto;

- che pertanto, salvo i casi in cui si verifichino danni a seguito di sinistri con autore sconosciuto o privo di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Auto (RCA), l'amministrazione provinciale non è investita di alcun onere, in quanto i costi di tale servizio sono sostenuti dalle compagnie assicurative che coprono la RCA dei veicoli interessati dai sinistri;

- che l'importo stimato presunto della concessione biennale di cui sopra, è stato calcolato considerando il numero totale degli incidenti stradali avvenuti e rilevati dalle forze di Polizia nell'anno 2019, sulle strade di competenza della Provincia di Ravenna (fonte Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale – Questura di Ravenna <http://www.prefettura.it/ravenna/contenuti/601899.htm>). Da questa fonte risulta che il numero dei sinistri che riguardano le strade provinciali è pari al 21% del totale dei 1966 incidenti avvenuti nel territorio provinciale su autostrade, strade statali, provinciali e comunali, e dunque stimabile in 413 sinistri. Di questi 413 sinistri su strade provinciali, circa il 39% sono avvenuti con danni a cose e dunque sono stimabili in n. 161 sinistri per il 2019;

- che al numero degli incidenti avvenuti con danni a cose nel 2019 (n. 161), è stato moltiplicato il costo ipotetico di ciascun intervento, pari ad Euro 1.000,00, Iva inclusa, tariffa costruita sulla base di un'informale ricerca di mercato;

- che pertanto, ai sensi dell'art. 167, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il valore della concessione biennale ammonta ad Euro 320.000,00 (diconsi Euro trecentoventimila/00), Iva inclusa, ai soli fini dell'acquisizione del CIG e degli

eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipulazione del contratto di concessione, così come delineato nell'elaborato tecnico "*Indicazioni per la redazione del Piano economico finanziario*" al presente provvedimento;

si fa considerare pertanto

- che trattandosi di una concessione di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, essa si svolge nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

- che, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e a fronte della natura e della tipologia del servizio, non è possibile, né economicamente conveniente per la Provincia di Ravenna, una suddivisione dell'appalto in lotti funzionali;

- che, nella presente concessione non si ravvisa un interesse transfrontaliero certo in relazione al luogo di esecuzione del servizio;

- che a seguito dell'inserimento della procedura di appalto in oggetto nel S.I.M.O.G. (sistema informatizzato di monitoraggio gare), gestito da A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede in Roma, via M. Minghetti, n. 10, C.F. 97584460584), la Provincia di Ravenna, in qualità di stazione appaltante e gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura, sono esentati dalla corresponsione del contributo ANAC per l'attività di vigilanza, che l'Autorità svolge nei confronti delle stazioni appaltanti, ai sensi e per gli effetti della L. 77/2020;

si informa poi

- che non risultano ad oggi attive convenzioni e/o accordi quadro Consip di cui all'art. 26, comma 1 della L. 488/1999 e all'art. 2, comma 225, della L. 191/2009 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello oggetto del presente provvedimento;

- che il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto stesso, nonché le clausole essenziali in base alle quali la Provincia di Ravenna è disponibile a

contrattare, sono rinvenibili nel capitolato speciale e nello schema di concessione approvati con il presente Atto;

si specifica

- che il progetto relativo alla concessione biennale di cui sopra dovrà essere inserito, all'interno del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2022 della Provincia di Ravenna, mediante apposita modifica dello stesso, per l'annualità 2020;

si propone

1. DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento della concessione biennale, rinnovabile per ulteriori due anni, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti, previa consultazione di almeno 15 operatori economici ;

2. DI APPROVARE:

- le variazioni non sostanziali apportate dal Responsabile unico del procedimento al capitolato speciale e allo schema di concessione di cui rispettivamente agli *Allegati C) e D)*, già approvati con il predetto Atto del Presidente n. 80 del 7 agosto 2020, finalizzate a meglio specificare il contenuto di taluni articoli;

- l'elaborato tecnico "*Indicazioni per la redazione del Piano economico finanziario*" di cui all'*Allegato B)*, che va ad aggiungersi agli elaborati tecnici già approvati con Atto del Presidente n. 80 del 7 agosto 2020;

- l'avviso di un'indagine di mercato di cui all'*Allegato A)* per l'individuazione di operatori economici da consultare ai fini dell'espletamento della procedura di cui sopra;

3. DI APPLICARE, per la scelta della migliore offerta, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, sulla base dei criteri e dei pesi che saranno successivamente specificati nella lettera di

invito e che la valutazione sarà curata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

4. DI STABILIRE di invitare a partecipare alla procedura negoziata tramite la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 18 aprile 2019, n. 50 gestita dalla Provincia di Ravenna attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia – Romagna (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;

5. DI DARE ATTO che così come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. vv) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il corrispettivo per l'operatore economico sarà costituito unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, il cui importo stimato presunto ammonta ai sensi dell'art. 167, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ad Euro 320.000,00 (diconsi Euro trecentoventimila/00), Iva inclusa, e che pertanto la Provincia non è investita di alcun onere, in quanto i costi di tale servizio sono sostenuti dalle compagnie assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);

6. DI STABILIRE che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;

7. DI RISERVARSI la facoltà, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

VISTI

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i.;
- il D.L. 32/2019 “*Misure urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (Decreto Sblocca cantieri), convertito con L. 14 giugno 2019, n. 55;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

- la deliberazione del C.P. n. 41 del 19 dicembre 2019 recante “*D.U.P. Documento Unico e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000*”;

- il Provvedimento del Presidente n. 2 del 14 gennaio 2020 recante “*Piano della performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 – esercizio 2020 – approvazione*”

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 3 del 22 gennaio 2013;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su istruttoria del Responsabile unico del procedimento

DISPONE

1. DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento della concessione biennale, rinnovabile per ulteriori due anni, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti, previa consultazione di almeno 15 operatori economici;

2. DI APPROVARE:

- le variazioni non sostanziali apportate dal Responsabile unico del procedimento al capitolato speciale e allo schema di concessione di cui rispettivamente agli *Allegati C) e D)*, già approvati con il predetto Atto del Presidente n. 80 del 7 agosto 2020, finalizzate a meglio specificare il contenuto di taluni articoli;
- l'elaborato tecnico “*Indicazioni per la redazione del Piano economico finanziario*” di cui all'*Allegato B)*, che va ad aggiungersi agli elaborati tecnici già approvati con Atto del Presidente n. 80 del 7 agosto 2020;

- l'avviso di un'indagine di mercato di cui all'*Allegato A)* per l'individuazione di operatori economici da consultare ai fini dell'espletamento della procedura di cui sopra;

3. DI APPLICARE, per la scelta della migliore offerta, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, sulla base dei criteri e dei pesi che saranno successivamente specificati nella lettera di invito e che la valutazione sarà curata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

4. DI STABILIRE di invitare a partecipare alla procedura negoziata tramite la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 18 aprile 2019, n. 50 gestita dalla Provincia di Ravenna attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia – Romagna (SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;

5. DI DARE ATTO che così come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. vv) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il corrispettivo per l'operatore economico sarà costituito unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, il cui importo stimato presunto ammonta ai sensi dell'art. 167, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ad Euro 320.000,00 (diconsi Euro trecentoventimila/00), Iva inclusa, e che pertanto la Provincia non è investita di alcun onere, in quanto i costi di tale servizio sono sostenuti dalle compagnie assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);

6. DI DARE ATTO che si è provveduto all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2022 della Provincia di Ravenna, annualità 2020, con apposito atto di variazione di bilancio, modificando i relativi documenti di programmazione, non essendoci impegno di spesa diretto a carico dell'amministrazione;

7. DI RISERVARSI di apportare eventuali modifiche agli atti di cui al precedente punto senza l'adozione di ulteriori provvedimenti, al fine di garantire il buon esito della procedura;

8. DI STABILIRE che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;

9. DI RISERVARSI la facoltà, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

DA' ATTO

- che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, l'Ing. Paolo Nobile, nominato con provvedimento n. 728 del 10 agosto 2020;
- che la durata presunta del presente procedimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, è prevista in mesi 4 (quattro) dalla data di adozione del presente provvedimento;

ATTESTA

la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2020-2022 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n.61/2020.

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

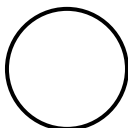
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____